

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.

Regolamento delle spese per i lavori in economia

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

In applicazione delle disposizioni contenute all'art. 125, commi 5,6,7,8 D.Lgs. 163/2006 ed agli artt. 173 e ss. del D.P.R. 207/10, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di € 200.000,00 IVA esclusa.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA.

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati, e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), IVA esclusa.

I lavori a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 200.000,00 (duecentomila), IVA esclusa.

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI LAVORI

Ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per importi fino a € 200.000,00 (duecentomila) per le seguenti tipologie di voce di spesa:

- Manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121,122;
- Manutenzione di opere o di impianti;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti;

- Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione contratto o in danno all'appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

ART. 4 - PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) per importo pari o superiore ad € 40.000 (quarantamila), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, da parte del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:
 - a.1 tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati annualmente, ovvero, in mancanza di tali elenchi,
 - a.2 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;
In casi particolari, adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento, è possibile procedere con la procedura sub a.2 anche in presenza di elenchi fornitori.
 - b) per importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

ART. 5 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO

1. Per l'acquisto di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lett. a.2), il Responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto almeno cinque preventivi ad imprese del settore, selezionate mediante indagine di mercato.
2. Nel caso di appalti di importo pari o superiori ad € 100.000,00 (centomila), il Responsabile del procedimento dà adeguata pubblicità alla selezione attraverso il portale internet del CEIPIEMONTE secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1 agosto 2006 e dunque:
 - a) la lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione dei lavori, le modalità di pagamento, le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'esecutore ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 163/2006, le garanzie a carico dell'esecutore;
 - b) tra l'invio della lettera d'invito ed il termine di presentazione dei preventivi deve decorrere un termine congruo, non inferiore a otto giorni solari;

- c) la stazione appaltante potrà prevedere, in base alle specifiche esigenze, l'indicazione di requisiti di ammissione alla procedura.
3. Nel caso di importi superiori ai 40.000 € ed inferiori ai 100.000 €, si segue la medesima procedura di cui al punto 2, ma il termine di cui al punto 2.b è ridotto a cinque giorni solari e non è necessaria la pubblicazione sul portale internet di CEIPIEMONTE.
 4. E' riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet ecc.), purché risultino conformi all'art. 1336 c.c.
 5. Si potrà prescindere dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio d'acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei. In tali casi, dovrà comunque essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei, anche se inferiori a cinque.

ART. 6 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI

1. Per i lavori affidati secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lett. a.1), CEIPIEMONTE provvederà a compilare un elenco di fornitori per le diverse tipologie di lavori.
2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria.
3. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori saranno determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni procedura di affidamento in economia il Direttore Generale di CEIPIEMONTE con il documento di indizione nomina il Responsabile del Procedimento che potrà essere o lo stesso Direttore Generale o un dirigente/funziionario di ruolo in possesso dei requisiti tecnici di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

ART. 8 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06. CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di richiedere, a seconda della complessità e del valore dell'appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44 D.Lgs. 163/06. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 D.Lgs. 163/06.
2. Per i lavori di importo superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila), le imprese dovranno possedere la certificazione SOA fermo restando il rispetto dell' art. 90, comma 2 D.P.R. 207/10.

ART. 9 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. I lavori previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso: qualora i lavori oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc.. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.
2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del Procedimento o un suo delegato, o apposita commissione giudicatrice.

ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/10, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Commissione è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. Il provvedimento di nomina deve indicare le ragioni sottese alla designazione della Commissione e deve recare in allegato la documentazione comprovante la professionalità e l'esperienza acquisita dai singoli commissari nell'ambito dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. 163/06.
3. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l'articolo 84, commi 3 e 10, del D.Lgs. 163/06.
4. La seduta per l'apertura della documentazione amministrativa è pubblica. La valutazione delle offerte tecniche si svolge in forma riservata. Poi, in seduta pubblica il soggetto che presiede la

gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto degli interventi in economia vengono disposte dai soggetti in possesso dei poteri di spesa, secondo quanto stabilito dallo Statuto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e sono controfirmate dal Responsabile del Procedimento.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposta l'ordinazione dei lavori. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito o far esplicito richiamo ad essi.
3. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.
4. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

ART. 12 – GARANZIE

1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta all'impresa, nei casi di importo superiore ai 100.000,00 €, una garanzia sino al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento (cauzione definitiva).
2. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante cauzione oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di CEIPIEMONTE.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei lavori senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall'articolo 1656 c.c..

In ogni caso non è consentito il subappalto per importo superiore al 30% della base d'asta.

ART. 14 – LAVORI D'URGENZA

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, il Responsabile del procedimento o il tecnico competente compilerà apposito verbale indicante i motivi dell'urgenza, le cause, ed i lavori necessari a rimuovere tale stato di urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/10.

In circostanze di somma urgenza, il Responsabile del procedimento o il tecnico competente può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000 (duecentomila) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE e sarà successivamente pubblicato sul sito di CEIPIEMONTE.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE S.c.p.a. in data 14 marzo 2012.